

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1006

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Norme in materia di modelli prestampati di contratto commerciale,  
di polizza assicurativa e di licenza *software*

*Presentata il 21 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Molto spesso, nelle fattispecie contrattuali per la cessione di beni o servizi o licenze d'uso, si fa uso di moduli prestampati e la sottoscrizione da parte del cliente delle clausole contenute in essi avviene spesso in condizioni non ottimali, rese ancora più precarie da una accurata tecnica che cerca spesso di rendere poco appariscente ciò che invece dovrebbe essere ben evidenziato.

Non è raro il caso di persone che hanno sottoscritto cose molto diverse da quelle che credevano di sottoscrivere ed il contenzioso è molto alimentato da queste situazioni.

Questa abitudine alle clausole un po' in incognito permette poi a gente « di malaffare » di effettuare vere e proprie azioni delittuose.

Con la presente proposta di legge, senza assolutamente entrare nel merito della

sostanza delle clausole contrattuali, si cerca di evitare quelle presentazioni formali che, seppure sussidiarie, finiscono per essere determinanti nell'indurre in errore l'acquirente.

Si prevede così che sia necessario fare uso di alfabeti noti, di corpi di scrittura neri su fondi bianchi, di caratteri aventi altezze non inferiori a quelle che una persona non più verde negli anni riesce a distinguere con gli occhiali.

Tutte cose molto semplici e molto banali che hanno lo scopo di riportare alla correttezza un campo dove è molto facile ai disonesti mettere in cattiva luce tutti gli operatori onesti che sono ovviamente la maggioranza.

Si ritiene, pertanto, che queste disposizioni che, lo si ripete, sono puramente formali, saranno ben accette ai corretti operatori.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Norme tipografiche).*

1. I modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza assicurativa e di licenza *software* devono essere impressi in carattere nero su fondo bianco.

2. Eventuali definizioni di campi da compilare da parte dell'utente possono essere fatte in colore, purché venga adottata una tinta pastello tenue e di tipo neutro. In ogni caso la leggibilità, da verificare a cura dello stampatore, deve essere identica a quella del bianco-nero in qualsiasi condizione di vista assistita da occhiali.

3. Il corpo del carattere maiuscolo non può avere una altezza inferiore ai tre millimetri, né le componenti più basse del minuscolo possono essere minori di due millimetri; fa eccezione la punteggiatura. Non sono ammessi alfabeti speciali od artistici, né simboli particolari o ideogrammi nel corpo di scrittura: è ammesso solo l'alfabeto di 25 lettere maiuscole e minuscole con la punteggiatura ed i simboli dattilografici tradizionali nelle varie versioni della Comunità europea.

4. Fanno eccezione, sia alle norme sui colori che a quelle sul tipo di lettere, eventuali marchi o ditte riportate sul modulo.

5. Eventuali zone in colore a fini estetici o funzionali possono essere apposte purché non interessino le zone di testo.

6. Le clausole contrattuali devono essere stampate sul modulo e non possono costituire allegato a parte. Esse sono in ogni caso sottoposte alla presente normativa.

## ART. 2.

*(Nullità dei contratti difformi).*

1. I contratti redatti dopo la data di entrata in vigore della presente legge su moduli non conformi alle presenti disposizioni sono nulli.

Lire 500 = € 0,26

